



COMUNE DI SALE MARASINO
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10419	
DELIBERAZIONE N. 13	
DEL 13.04.2016	

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione Programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 ed elenco annuale 2016.

L'anno duemilasedici addì tredici del mese di aprile alle ore 20.45 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

ZANOTTI MARISA	SINDACO	Presente
TURELLI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
ZANARDINI MATTIA	CONSIGLIERE	Presente
ZANOTTI EMANUELE	CONSIGLIERE	Assente
ROMEDA LUCA	CONSIGLIERE	Presente
PEDROCCHI DANIELA	CONSIGLIERE	Presente
CHITO' MARCO	CONSIGLIERE	Presente
CALDINELLI ELISA	CONSIGLIERE	Presente
BURLOTTI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
SECLI PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente
BONISSONI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Assente
RIVA GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
MANELLA TIZIANA	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dott. Fernando Fauci il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Marisa Zanotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 9 dell'Ordine del Giorno.

OGGETTO: Approvazione Programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 ed elenco annuale 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 128 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/187CE” testualmente dispone:

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi

annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE entro trenta giorni dall'approvazione, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.

Visto il D.M. del 09.06.2005 del Ministero delle infrastrutture e trasporti, avente per oggetto “*Procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’art. 14 comma 11 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni*”;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 07/10/2015 con la quale è stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018;

Considerato che per il triennio 2016-2018 questa Amministrazione non ha programmato opere di costo complessivo superiore a € 100.000,00;

Ritenuto pertanto di non dover redigere le schede relative al programma triennale 2015-2017 previste dal DM 24 Ottobre 2014, pubblicato nella G.U. n. 283 del 05 Dicembre 2014;

Precisato che, ai sensi del D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, il programma triennale dei lavori pubblici di che trattasi è recepito nel DUP - Documento Unico di Programmazione;

Visto l’articolo 42, comma 2° lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per l’approvazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

Visto l’articolo 172 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che include fra gli allegati al bilancio di previsione il programma triennale dei lavori pubblici di cui alle suddette leggi;

Visti i pareri riportati in calce al presente atto;

Con la seguente votazione: **Favorevoli:** 8; **Contrari:** 3 (Secli, Riva, Manella); **Astenuti:** 0;

DELIBERA

1-di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-di dare atto che per il triennio 2016-2018 questa Amministrazione non ha programmato opere di costo complessivo superiore a € 100.000,00 per cui non è necessario redigere le schede relative al programma triennale 2016-2018 previste dal DM 24 Ottobre 2014, pubblicato nella G.U. n. 283 del 05 Dicembre 2014;

3-di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2016 ai sensi e per gli effetti dell’art172, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 267/2000;

Su proposta del sindaco, stante l’urgenza;

Con successiva e separata votazione **favorevole unanime**;

4-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Stante l'assenza del Responsabile dell'Area, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 - comma 2 - e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

per IL RESPONSABILE AREA TECNICA
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *dott. Fernando Fauci*

Lì 13.04.2016

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

LA RESPONSABILE AREA ECONOMICA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA
F.to *rag. Loretta Zanotti*

Lì 13.04.2016

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Marisa Zanotti

Il Segretario comunale
F.to Fernando Fauci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 252 Registro delle Pubblicazioni

Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione, in data odierna:

- è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi dal 15.04.2016

Sale Marasino, lì 15.04.2016

Il Segretario Comunale
F.to Fernando Fauci

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Ai sensi dell'articolo 18 dPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.

Sale Marasino, li 15.04.2016

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ'

Visto l'articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul sito informatico del comune (articolo 134, comma 3 D. Lgs. n.267/2000).
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei

componenti della Giunta comunale (art.134, comma 4 D. Lgs. n.267/2000).

Sale Marasino, li

Il Segretario Comunale
Fernando Fauci